


N. 01405/2012 REG.PROV.CAU.
N. 03934/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3934 del 2012, proposto da:

Consorzio Icaro Consorzio Cooperative Sociali O.N.L.U.S.,
rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Gentile, con domicilio
eletto presso Umberto Gentile in Napoli, via Melisurgo N.4 -
A.Abbamonte;

contro

U.T.G. - Prefettura di Napoli, U.T.G. - Prefettura di Caserta,
Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvoc.Distrett.Stato
Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Comune di
Casalnuovo di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa
Errichiello, con domicilio eletto presso T.A.R. Campania - Napoli
Segreteria in Napoli, piazza Municipio, 64; Provveditorato
Interegionale Oo.Pp. Campania Molise N.Q. di Stazione Unica
App.Te (Conv.Ne Rep. 7134 15.6.2011), Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti;

nei confronti di

Prodos Consorzio Cooperative Sociali Arl;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'informativa antimafia atipica, ex art. 1 septies del d.l. 629/1982, rilasciata dalla Prefettura di Napoli, n. prot. i/37918/area 1/ ter/osf del 18/04/2012, acquisita al prot. del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 32536 del 24/07/2012; dell'informativa prefettizia atipica della Prefettura di Caserta n.1575/12b.16/ANT/Area 1 del 19.6.2012; e di ogni altro atto connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Napoli e di U.T.G. - Prefettura di Caserta e di Comune di Casalnuovo di Napoli e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nella vicenda in esame si profilano, ad un primo

sommario esame, elementi sintomatici della denunciata illegittimità delle informative antimafia (oggetto di quattro analoghi giudizi, tutti chiamati alla presente camera di consiglio: nn. 2964/12, 3150/10, 3933/12, 3934/12);

Considerato infatti:

- che il Giudice delle indagini preliminari aveva ritenuto l'insussistenza dei reati contestati a carico degli esponenti del Consorzio Icaro respingendo la richiesta di applicazione della misura cautelare nei loro confronti;
- che se è vero che - come richiamato nelle informative prefettizie a proprio supporto motivazionale - il GIP ne aveva comunque stigmatizzato la condotta, riconducendola nell'alveo di un "clima diffuso di compiacente inerzia" che avrebbe consentito all'allora sindaco di Pignataro Maggiore di operare in contrasto con quanto prescritto dalla legge "anche grazie all'arrendevolezza degli organi delle associazioni assegnatarie, proni (quando non addirittura complici)", vero tuttavia è anche che il primo cittadino di Pignataro Maggiore è stato successivamente assolto per insussistenza del fatto;
- che questa ultima circostanza, che vale a scolorare il valore indiziario delle precedenti considerazioni, non è stata valutata dalle Autorità prefettizie;
- che per di più l'UTG di Caserta appare essere incorso anche in contraddittorietà, giacché, mentre nel verbale del 14 maggio 2012 il GIA - avendo rilevato che la Prefettura partenopea, non conoscendo

l'esito della sentenza assolutoria, aveva valutato solo le risultanze dell'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'ex sindaco - proponeva di verificare lo stato del procedimento nei confronti degli esponenti del Consorzio Icaro, nella successiva seduta del 7 giugno 2012, acquisita copia dei certificati di carichi pendenti da cui nulla risultava a loro carico, il Gruppo concludeva nondimeno, senza ulteriore ragione, per la comunicazione di una informativa atipica a carico del Consorzio odierno ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende gli atti impugnati; ----
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 febbraio 2013. ---

Spese al definitivo. ---

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3933 del 2012, proposto da:

Consorzio Icaro - Consorzio Cooperative Sociali O.N.L.U.S.,
rappresentato e difeso dagli avv. Umberto Gentile, Francesco Melone,
con domicilio eletto presso Umberto Gentile in Napoli, via Melisurgo
N.4 - A.Abbamonte;

contro

U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, U.T.G. -
Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvoc.Distrett.Stato
Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Comune di
Mondragone;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della informativa antimafia atipica, ex art. 1 septies del d.l. 629/1982,
rilasciata dalla Prefettura di Caserta, n. prot. 1575/12b.16/ant/area 1^
del 19/06/2012 pervenuta al Comune di Mondragone; della informativa

antimafia atipica, ex art. 1 septies del d.l. 629/1982, rilasciata dalla Prefettura di Napoli rilasciata in data 17 aprile 2012; e di ogni altro atto connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Caserta e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nella vicenda in esame si profilano, ad un primo sommario esame, elementi sintomatici della denunciata illegittimità delle informative antimafia (oggetto di quattro analoghi giudizi, tutti chiamati alla presente camera di consiglio: nn. 2964/12, 3150/10, 3933/12, 3934/12);

Considerato infatti:

- che il Giudice delle indagini preliminari aveva ritenuto l'insussistenza dei reati contestati a carico degli esponenti del Consorzio Icaro respingendo la richiesta di applicazione della misura cautelare nei loro confronti;

- che se è vero che - come richiamato nelle informative prefettizie a proprio supporto motivazionale - il GIP ne aveva comunque stigmatizzato la condotta, riconducendola nell'alveo di un "clima diffuso

di compiacente inerzia” che avrebbe consentito all’allora sindaco di Pignataro Maggiore di operare in contrasto con quanto prescritto dalla legge “anche grazie all’arrendevolezza degli organi delle associazioni assegnatarie, proni (quando non addirittura complici)”, vero tuttavia è anche che il primo cittadino di Pignataro Maggiore è stato successivamente assolto per insussistenza del fatto;

- che questa ultima circostanza, che vale a scolorare il valore indiziario delle precedenti considerazioni, non è stata valutata dalle Autorità prefettizie;

- che per di più l’UTG di Caserta appare essere incorso anche in contraddittorietà, giacché, mentre nel verbale del 14 maggio 2012 il GIA - avendo rilevato che la Prefettura partenopea, non conoscendo l’esito della sentenza assolutoria, aveva valutato solo le risultanze dell’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’ex sindaco - proponeva di verificare lo stato del procedimento nei confronti degli esponenti del Consorzio Icaro, nella successiva seduta del 7 giugno 2012, acquisita copia dei certificati di carichi pendenti da cui nulla risultava a loro carico, il Gruppo concludeva nondimeno, senza ulteriore ragione, per la comunicazione di una informativa atipica a carico del Consorzio odierno ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:

- a) sospende gli atti impugnati; ----
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 febbraio 2013. ---

Spese al definitivo. ---

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è

depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3150 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Consorzio Icaro - Consorzio Cooperative Sociali O.N.L.U.S.,
rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Umberto Gentile in Napoli, via Melisurgo N.4 - A.Abbamonte;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Romano, Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, domiciliata per legge in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

informativa prefettizia ex art. 1-septies del d.l. 629/82, nonché determina dirigit. n. 23/2012 ad oggetto la revoca dell'affidamento del servizio di assistenza scolastica.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Comune di Napoli in Persona del Sindaco P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nella vicenda in esame si profilano, ad un primo sommario esame, elementi sintomatici della denunciata illegittimità delle informative antimafia (oggetto di quattro analoghi giudizi, tutti chiamati alla presente camera di consiglio: nn. 2964/12, 3150/10, 3933/12, 3934/12);

Considerato infatti:

- che il Giudice delle indagini preliminari aveva ritenuto l'insussistenza dei reati contestati a carico degli esponenti del Consorzio Icaro respingendo la richiesta di applicazione della misura cautelare nei loro confronti;

- che se è vero che - come richiamato nelle informative prefettizie a

proprio supporto motivazionale - il GIP ne aveva comunque stigmatizzato la condotta, riconducendola nell'alveo di un "clima diffuso di compiacente inerzia" che avrebbe consentito all'allora sindaco di Pignataro Maggiore di operare in contrasto con quanto prescritto dalla legge "anche grazie all'arrendevolezza degli organi delle associazioni assegnatarie, proni (quando non addirittura complici)", vero tuttavia è anche che il primo cittadino di Pignataro Maggiore è stato successivamente assolto per insussistenza del fatto;

- che questa ultima circostanza, che vale a scolorare il valore indiziario delle precedenti considerazioni, non è stata valutata dalle Autorità prefettizie;

- che per di più l'UTG di Caserta appare essere incorso anche in contraddittorietà, giacché, mentre nel verbale del 14 maggio 2012 il GIA - avendo rilevato che la Prefettura partenopea, non conoscendo l'esito della sentenza assolutoria, aveva valutato solo le risultanze dell'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'ex sindaco - proponeva di verificare lo stato del procedimento nei confronti degli esponenti del Consorzio Icaro, nella successiva seduta del 7 giugno 2012, acquisita copia dei certificati di carichi pendenti da cui nulla risultava a loro carico, il Gruppo concludeva nondimeno, senza ulteriore ragione, per la comunicazione di una informativa atipica a carico del Consorzio odierno ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende gli atti impugnati; ----

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 febbraio 2013. ---

Spese al definitivo. ---

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 01401/2012 REG.PROV.CAU.
N. 02964/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Consorzio Icaro Consorzio Cooperative Sociali Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Gentile, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Comune di San Giuseppe Vesuviano, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palazzi, con domicilio eletto presso Antonio Palazzi in Napoli, Segreteria T.A.R.; Ambito Territoriale N. 9 della Provincia di Napoli;

nei confronti di

Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Tozzi, con domicilio eletto presso Luca Tozzi in Napoli,

via Toledo N. 323;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

gara: decadenza dall'aggiudicazione e dall'affidamento del servizio centri polifunzionali per minori e centro antiviolenza macro area minori - annullamento informativa antimafia prot. n. i/37918/area 1/ter/osf del 03/05/2012

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di San Giuseppe Vesuviano e di Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che nella vicenda in esame si profilano, ad un primo sommario esame, elementi sintomatici della denunciata illegittimità delle informative antimafia (oggetto di quattro analoghi giudizi, tutti chiamati alla presente camera di consiglio: nn. 2964/12, 3150/10, 3933/12, 3934/12);

Considerato infatti:

- che il Giudice delle indagini preliminari aveva ritenuto l'insussistenza dei reati contestati a carico degli esponenti del Consorzio Icaro

respingendo la richiesta di applicazione della misura cautelare nei loro confronti;

- che se è vero che - come richiamato nelle informative prefettizie a proprio supporto motivazionale - il GIP ne aveva comunque stigmatizzato la condotta, riconducendola nell'alveo di un "clima diffuso di compiacente inerzia" che avrebbe consentito all'allora sindaco di Pignataro Maggiore di operare in contrasto con quanto prescritto dalla legge "anche grazie all'arrendevolezza degli organi delle associazioni assegnatarie, proni (quando non addirittura complici)", vero tuttavia è anche che il primo cittadino di Pignataro Maggiore è stato successivamente assolto per insussistenza del fatto;

- che questa ultima circostanza, che vale a scolorare il valore indiziario delle precedenti considerazioni, non è stata valutata dalle Autorità prefettizie;

- che per di più l'UTG di Caserta appare essere incorso anche in contraddittorietà, giacché, mentre nel verbale del 14 maggio 2012 il GIA - avendo rilevato che la Prefettura partenopea, non conoscendo l'esito della sentenza assolutoria, aveva valutato solo le risultanze dell'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'ex sindaco - proponeva di verificare lo stato del procedimento nei confronti degli esponenti del Consorzio Icaro, nella successiva seduta del 7 giugno 2012, acquisita copia dei certificati di carichi pendenti da cui nulla risultava a loro carico, il Gruppo concludeva nondimeno, senza ulteriore ragione, per la comunicazione di una informativa atipica a carico del Consorzio odierno ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende gli atti impugnati; ----

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 febbraio 2013. ---

Spese al definitivo. ---

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)